

Dipartimento di Scienze Politiche    Cattedra in Diritto Pubblico Comparato

## **Le interazioni tra Corti Costituzionali e Corti Europee negli Stati dell'ex Jugoslavia**

Relatore

Prof.ssa Carmela Decaro

Candidato

Francesco Coccia

Matr. 619902

Correlatore

Prof. Vincenzo Antonelli

Anno Accademico 2013/2014

# INDICE

**Introduzione**.....

## **I. Giustizia costituzionale e interazioni tra Corti costituzionali e Corti sovrastatali in Europa**

Premessa.....	
1. Le tendenze del costituzionalismo, verso un costituzionalismo con aspirazione universalistica.....	
2. Europa .....	
2.1. Riferimenti storici .....	
2.2 Corti europee .....	
2.2. a) Sistema CEDU .....	
2.2. b) Sistema dell'Unione Europea .....	
2.2. c) Costituzionalismo europeo .....	
3. Interazioni tra Corti costituzionali e Corti sovrastatali in Europa .....	
4. Gli Stati dell'ex Jugoslavia.....	
4.1 Gli Stati dell'ex Jugoslavia nel Sistema CEDU.....	
4.2. Gli Stati dell'ex Jugoslavia nell'Unione Europea.....	
Conclusioni.....	

## **II. La giustizia costituzionale negli ordinamenti della ex Jugoslavia: evoluzioni e prospettive**

Premessa.....

### *Parte I - Le Corti costituzionali nell'evoluzione costituzionale (nel contesto storico e politico)*

1. La Jugoslavia presocialista .....	
2. La Jugoslavia socialista .....	
3. La dissoluzione .....	

### *Parte II - Le Corti costituzionali degli Stati dell'ex Jugoslavia*

4. Le costituzioni dei "nuovi" Stati indipendenti e la scelta del <i>tertium genus</i> .....	
5. Le Corti costituzionali .....	
5.1. La Corte costituzionale della Slovenia .....	
5.2. La Corte costituzionale della Croazia.....	
5.3. La Corte costituzionale della Serbia e Montenegro.....	

5.4. La Corte costituzionale della Serbia.....	.....
5.5. La Corte costituzionale del Montenegro.....	.....
5.6. La Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina.....	.....
5.7. La Corte costituzionale del Kosovo.....	.....
5.8. La Corte costituzionale della Macedonia.....	.....
5.9. La Corte costituzionale dell'Albania.....	.....
Conclusioni.....	.....

### **III. Le interazioni tra Corti costituzionali e Corti europee negli Stati dell'ex Jugoslavia**

Premessa: casi studio funzionali all'interazione.....	.....
1. L'interazione tra CGUE e la Corte slovena nel caso della “ <i>data retention directive</i> ”.....	.....
2. L'interazione tra Corte EDU e Corte croata, nelle sentenze nn. U-III/3304/2011 E U-II/1118/2013.....	.....
3. La giurisprudenza della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina.....	.....
4. La giurisprudenza della Corte costituzionale del Kosovo.....	.....

**CONCLUSIONI**.....

**BIBLIOGRAFIA**.....

**APPENDICE**

Interview to the Constitutional Court of Albania; NOELA RUCO, Head of the Department of Researches, Studies and Publications at the Constitutional Court of Albania.....

Il presente lavoro, “Le interazioni tra Corti costituzionali e Corti europee negli Stati dell' ex Jugoslavia”, si è posto l'obiettivo di verificare l'interazione tra le Corti costituzionali dei paesi dell'ex Jugoslavia e le Corti europee, ovvero la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di Giustizia dell'Unione europea. Oltre a ciò, l'attuale fase storica europea dei paesi dell'area balcanica, porta ad includere nell'oggetto della tesi, anche l'Albania, paese non membro dell'ex Jugoslavia, ma con risvolti storici simili, in particolare per quanto riguarda il suo percorso verso i due sistemi europei.

L'interazione tra le Corti costituzionali e le Corti europee è attualmente argomento centrale di numerosi studi e ricerche non solo di diritto comparato ma anche di diritto internazionale e dell'Unione Europea. Tale interazione, sorge quando in una sentenza si trovano richiami a disposizioni normative o a sentenze che appartengono ad un ordinamento diverso da quello in cui opera un determinato giudice e, di conseguenza, si configurano come esterni rispetto all'ordinamento in cui la pronuncia deve spiegare la sua efficacia.

L'evoluzione del fenomeno dell'interazione tra Corti è identificata a partire dal secondo dopoguerra mondiale. Infatti, la contrapposizione tra il blocco occidentale e il blocco orientale si riflette in modo decisivo su quelle che sono le linee di tendenza del costituzionalismo in Europa; nell'Europa occidentale si affermano i principi del costituzionalismo di derivazione liberale, mentre nell'Europa centro-orientale gli Stati si allineano o entrano sotto la sfera di controllo dell'URSS, recependo i principi del costituzionalismo socialista. Così, negli Stati dell'Europa occidentale si afferma un sindacato di costituzionalità accentrato, in particolare, derivando dai due originari modelli di giustizia costituzionale (quello nordamericano e quello Kelseniano), nelle nuove Costituzioni si afferma il c.d. *tertium genus*, in cui si prevede sia il controllo in via principale sia il controllo in via incidentale. In merito, invece, alla presenza di un sindacato giurisdizionale di costituzionalità nel modello sovietico, questo, si differenzia rispetto al modello liberale in quanto l'attribuzione di verifica di costituzionalità degli atti normativi viene affidata allo stesso organo legislativo, per la precisione, in alcuni Stati il controllo di costituzionalità si configura come prettamente politico e preventivo mentre in altri paesi questo viene affidato al Comitato permanente (da qui la particolarità della Jugoslavia socialista con la Costituzione del 1963).

Oltre al costituzionalismo interno, negli anni post conflitto bellico urgono misure volte alla tutela dei diritti fondamentali, che, insieme al precario equilibrio stabilitosi tra il blocco occidentale e quello sovietico, necessita di accordi tra gli Stati, da sottoscrivere a livello di Comunità internazionale, attraverso l'istituzione di specifiche organizzazioni.

L'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il primo passo verso la creazione di organizzazioni a livello regionale; gli accordi internazionali che disciplinano tali organizzazioni conducono al primo fenomeno di interazione, ovvero l'interazione tra gli ordinamenti interni e le Carte internazionali. Così gli organismi internazionali, per il rispetto di questi accordi internazionali da parte degli Stati che li hanno sottoscritti e ratificati, hanno provveduto alla creazione di organi di controllo *ad hoc*, sancendo l'inizio dell'interazione tra le nascenti Corti costituzionali e le Corti internazionali. In particolare ciò si riscontra a livello regionale in Europa.

Nel 1949 nasce il Consiglio d'Europa, mentre nel 1952 con il Trattato CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) inizia quel processo comunitario di integrazione economica fra Stati europei, oggi Unione Europea.

L'istituzione del Consiglio d'Europa e l'adozione della Convenzione di Roma creano un sistema, che è stato oggetto di diverse interpretazioni da parte degli Stati. Il Regno Unito, per esempio, conferiva a tale Convenzione un fine prettamente simbolico, rivolto per di più ad evitare in futuro la riemersione di ulteriori derive totalitaristiche in Europa, mentre altri paesi fondatori spingevano per l'istituzione di una Corte con il compito di accertare le eventuali violazioni dei diritti umani tutelati dalla Convenzione. Tali idee contrapposte hanno portato a un compromesso, ovvero l'istituzione della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui competenza, però, doveva essere espressamente accettata dagli Stati parte della Convenzione (art. 46 CEDU).

Il compromesso raggiunto, dagli Stati parte del Consiglio d'Europa, relativo all'accettazione della competenza della Corte, e la difficile attivazione di questa (che si avrà solo nel 1959), porta inizialmente la Corte EDU ad adottare un atteggiamento restrittivo nel sanzionare i casi di violazione della Convenzione rispetto ai poteri che le sono stati attribuiti, questo per rassicurare gli organi politici degli Stati membri. Ciò si denota nella prima giurisprudenza, in particolare con il caso del 1976 *Handyside c. Regno Unito*, in cui la Corte di Strasburgo arriva all'elaborazione della teoria del "marginale

*di apprezzamento*". Questa teoria riconosceva agli Stati membri, a seconda dei casi, un margine di manovra, più o meno esteso, che permetteva loro una maggiore flessibilità nell'adempimento degli obblighi convenzionali.

Tale periodo fondativo, è importante per il consolidamento e l'identificazione della Corte EDU, soprattutto da parte dei cittadini appartenenti agli Stati parte, che avevano moltiplicato i ricorsi. A questa importante evoluzione contribuiscono anche i processi storici innescati dalla dissoluzione dell'URSS; infatti negli anni Novanta inizia il processo di allargamento ad est del Consiglio d'Europa, fino ad arrivare alla più importante modifica del sistema CEDU, che si è avuta con il Protocollo n.11, adottato l'11 maggio 1994 ed entrato in vigore il 1° novembre 1998.

Il Protocollo n.11 rende obbligatoria la competenza della Corte per tutti gli Stati parte della Convenzione di Roma ed, inoltre, l'abolizione della Commissione europea dei diritti dell'uomo, che nel sistema originario rappresentava il secondo organo di controllo, porta il ricorso individuale a divenire di competenza della Corte EDU; così anche gli individui possono adire direttamente la Corte. Ciò mostra come la Corte, attualmente, sia riconosciuta come istanza fondamentale nel sistema europeo, tanto da divenire fondamentale la sua interazione con le Corti costituzionali degli Stati membri. Questo si denota, anche, dal superamento di quel iniziale atteggiamento di self-restraint o di prudenza che ha contraddistinto la Corte EDU (teoria del margine di apprezzamento) con l'attuale procedura c.d. "sentenza pilota", stabilita nella sentenza *Broniowski c. Polonia* del 22 giugno 2004. Progresso notevole, in cui i giudici di Strasburgo sono passati dal concedere agli Stati membri (per determinati casi) spazi di manovra nell'attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione ad individuare, attraverso una sentenza (appunto pilota), il problema strutturale o sistemico della violazione della Convenzione presente in un determinato ordinamento interno, stabilendo le misure che lo Stato deve adottare per eliminarlo.

Riguardo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (istituita nel 1952 come Corte di giustizia delle Comunità europee), grazie al rinvio pregiudiziale stabilito dall'art. 267 TFUE (art. 234 Trattato CE) e alla disposizione contenuta nell'art. 10 TCE, che stabilisce un obbligo di leale cooperazione tra tutte le componenti istituzionali degli Stati membri (giudici costituzionali) con tutte le istituzioni della Comunità (Corte di giustizia), ha potuto iniziare e col tempo consolidare il processo di in-

terazione con le Corti costituzionali. Del processo di interazione fanno parte anche le sentenze: *Van Gend en Los*; *Costa v. Enel* e *Simmenthal c. Amministrazione italiana delle finanze*, che hanno portato gli individui a divenire destinatari delle fonti dell'ordinamento comunitario, all'applicazione diretta e alla supremazia del diritto comunitario sugli ordinamenti interni. Anche se, una concreta interazione si ha, quando la Corte di Lussemburgo, prima con la sentenza *Internationale Handelsgesellschaft* e più concretamente con la sentenza *Nold*, comincia ad includere la tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario, riferendosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. A seguito di questa decisione, la Corte costituzionale tedesca è la prima che interviene sostenendo la teoria dei "controlimiti" con la sentenza *Solange I*; dopo di questa, l'interazione si espande, si sviluppa e prosegue con l'intervento di altre Corti Costituzionali, tra le quali l'Italia (sentenza *Granital*).

Quindi nei due sistemi gli Stati e le rispettive giurisdizioni tendono a conformarsi sia al diritto convenzionale che alla giurisprudenza delle Corti sovranazionali in cui si evince che tale "vincolo di adeguamento successivo" è preteso dalla giurisprudenza delle Corti europee ed è garantito dai giudici costituzionali nazionali, nel segno di un'armoniosa interazione tra Corti.

L'interazione, quindi, che dagli anni Sessanta alla fine del XX secolo si registra nei sistemi europei, è uno degli elementi che permette al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea di divenire sistemi sovranazionali, con istituzioni funzionanti ed autonome e con un elevato standard di principi democratici, ponendo le basi, all'inizio degli anni Novanta, per avviare l'iter da parte degli Stati dell'Europa centro-orientale indispensabile all'istituzione di un sistema paese democratico, concreto ed efficiente, dopo il crollo del blocco sovietico.

Così sulla scia dell'ingresso della Romania, entrano nel Consiglio d'Europa tutti gli Stati dell'Europa centro-orientale, tra cui quelli dell'ex Jugoslavia: la Slovenia nel 1993; la Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia nel 1995; la Croazia nel 1996; la Bosnia Erzegovina nel 2002; la Serbia nel 2003 e il Montenegro nel 2007 (Serbia e Montenegro fino al 2006 erano uniti nella Repubblica Federale di Jugoslavia, successivamente Unione di Serbia e Montenegro). Nel 1995 divenne membro del Consiglio d'Europa anche l'Albania.

Per quanto riguarda l'adesione all'Unione europea, gli Stati dell'ex Jugoslavia, ad eccezione della Slovenia, rimasero fuori dal quarto allargamento dell'UE iniziato nel 2004 e conclusosi nel 2007. Oltre alla citata Slovenia, altro paese dell'ex Jugoslavia a divenire membro dell'Unione Europea è stata la Croazia nel 2013. Per gli altri paesi, il percorso è iniziato dopo la nota Agenda di Salonicco (2003); oggi si dividono in paesi candidati e in candidati potenziali, i *Progress Report* del 2013 indicano come quasi tutti i paesi stiano procedendo con le dovute riforme, verso il raggiungimento dei criteri richiesti. Notevoli progressi si registrano per la Serbia che, nel gennaio del 2014 ha avviato i negoziati per l'adesione all'UE con il Consiglio Europeo, così come per la Macedonia, in cui viene richiesto dalla Commissione per il quinto anno consecutivo l'avvio dei negoziati e per l'Albania indicata a divenire paese candidato. Rallentamenti vi sono invece per la Bosnia Erzegovina, a causa delle mancate riforme, tra le quali, la principale, è quella costituzionale, richiesta dalla Corte EDU nella Sentenza *Sejdić-Finci*.

L'accertamento del fenomeno dell'interazione tra Corti costituzionali e Corti europee così come l'analisi dell'ingresso degli Stati dell'ex Jugoslavia nel Consiglio d'Europa e del loro percorso, concluso o in fase di evoluzione, verso l'Unione Europea, pongono le basi per verificare l'attuale interazione tra le Corti costituzionali degli Stati dell'ex Jugoslavia e le Corti europee.

Prima di questa verifica si deve evidenziare l'evoluzione della giustizia costituzionale nei Balcani ed in particolare l'originale sindacato di costituzionalità previsto dalla Costituzione della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia (1963), che ancora oggi determina alcune caratteristiche delle Corti costituzionali dei "nuovi" Stati indipendenti.

L'evoluzione costituzionale mostra come l'area balcanica ha subito nella storia diverse influenze: nel nord l'Impero austro-ungarico mentre nel sud l'Impero ottomano; accanto a queste non mancano elementi di diritto autoctono, specialmente in Serbia ed in Montenegro. Ma ciò che risulta necessario per l'esame dell'odierno fenomeno dell'interazione è il passaggio dalla Costituzione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 1946 (l'ascesa al potere di Tito) alla Costituzione del 1963 della nascente Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia.

Nel 1945 venne istituita la Repubblica Federativa di Jugoslavia composta da sei Repubbliche (Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Macedonia e Montenegro)

e da due Province autonome (Vojvodina e Kosovo); la Costituzione, emanata nel 1946, era ispirata al modello del costituzionalismo sovietico, ove, si prevedeva un sistema di giustizia costituzionale, ma con caratteri prettamente politici; infatti il controllo sulla costituzionalità delle leggi era affidato alle Assemblee parlamentari jugoslave dei vari livelli statali: federale, repubblicano e provinciale.

Il *Presidium* dell'Assemblea federale (*Narodna Skupština*) aveva la possibilità di un controllo in merito alla conformità delle leggi repubblicane alla Costituzione e alle leggi federali. Questo controllo del *Presidium* poteva avvenire a seguito di una richiesta presentata dal governo federale o dal *Presidium* di una assemblea repubblicana o dalla Corte suprema o dal Procuratore pubblico federale. Al momento della pubblicazione le leggi repubblicane venivano sottoposte al controllo di legittimità costituzionale effettuato sempre dal *Presidium* dell'Assemblea federale, coadiuvato da uno specifico organo consultivo avente competenze di natura tecnico-giuridica: la "Direzione per la valutazione della conformità e per l'interpretazione delle leggi". Se veniva riscontrata una violazione nei confronti della Costituzione o della legislazione federale, il *Presidium* trasmetteva la decisione all'Assemblea per la decisione finale, che poteva confermare o discostarsi da quanto stabilito dal *Presidium*.

Le divergenze tra Tito e Stalin, portano gradualmente al distacco dell'ex Jugoslavia dall'URSS. Ciò si concretizza con la Costituzione della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia del 1963, ed è proprio nella giustizia costituzionale che risiede l'elemento più innovativo e caratteristico che rende la Jugoslavia un caso di studio originario.

La Costituzione del 1963, infatti, aveva creato un sistema complesso ed articolato di Corti Costituzionali; accanto alla Corte costituzionale federale si prevedeva l'istituzione di sei Corti costituzionali repubblicane, quindi una in ciascuna delle sei Repubbliche federate. La Corte costituzionale federale era composta da dieci giudici e da un Presidente eletti dall'Assemblea parlamentare su proposta del Presidente della Repubblica. Tale Corte esercitava due funzioni, elencate nell'art. 241 della Costituzione: una consultiva e una contenziosa.

Riguardo alla funzione consultiva, questa poteva essere esercitata sia per presentare pareri o proposte all'Assemblea federale (per l'emanazione di determinate leggi o altri provvedimenti volti ad assicurare la costituzionalità e la legalità), sia nei

casi di contrasto tra Costituzione federale e una delle Costituzioni delle sei Repubbliche; in tale circostanza la Corte federale forniva solo un parere in merito e lo trasmetteva all'Assemblea.

Relativamente alla funzione giurisdizionale, la Corte svolgeva il controllo di costituzionalità verificando: la compatibilità delle leggi federali alla Costituzione; il rispetto, da parte delle leggi delle Repubbliche, alle leggi federali. Inoltre, controllava la conformità degli altri atti normativi rispetto alla Costituzione federale, alle leggi federali o ad altri regolamenti federali.

Oltre a ciò, la Corte poteva dirimere i conflitti di attribuzione tra Federazione e Repubbliche, tra Corti e organi federali e tra Corti e organi statali nei territori di due o più Repubbliche. Ai sensi dell'art. 249 della Costituzione l'accesso alla Corte poteva essere attivato su richiesta dell'Assemblea federale o delle Assemblee Repubblicane, del Consiglio esecutivo federale o dei Consigli delle Repubbliche, della Corte suprema della Jugoslavia o Corti supreme delle Repubbliche, del Pubblico ministero della federazione, delle Corti costituzionali delle sei Repubbliche, dell'Assemblea di una comunità socio politica, di un'organizzazione di lavoratori e di altre organizzazioni.

Per quanto concerne le attribuzioni e le decisioni delle Corti costituzionali delle sei Repubbliche, queste erano uguali a quelle della Corte federale, seppur con le corrispondenti trasposizioni a livello repubblicano. Così già, dagli anni Sessanta del XX secolo, in Jugoslavia rispetto agli Stati dell'Europa centro-orientale, si andava consolidando un concreto ed effettivo sistema di giustizia costituzionale. Le Corti nel 1974, aggiungendo quelle delle Province autonome di Vojvodina e del Kosovo divennero otto.

Gli eventi che dalla fine degli anni Ottanta portano alla dissoluzione della Jugoslavia e alla conseguente nascita di Stati indipendenti fa sì che, tra il 1988 e il 1998, nei paesi balcanici si assiste a un importante processo di costituzionalizzazione. In tutti gli Stati, infatti, vengono varate nuove Costituzioni. Queste si differenziano da quelle del passato per l'adesione al modello di derivazione liberale, in cui si introducono come elementi cardine il principio della separazione dei poteri e quello dello stato di diritto.

Di questo cambiamento innovativo e di rottura con il passato ne risente anche il sistema di giustizia costituzionale: i costituenti per questo sistema si sono orientati

verso il *tertium genus*, modello di giustizia costituzionale presente in alcuni ordinamenti del secondo dopoguerra, come quello del *Bundesverfassungsgericht* tedesco e della Corte costituzionale italiana, a cui si aggiunge il *Tribunal Constitucional* spagnolo. Accanto a queste “nuove” caratteristiche, derivanti dai citati sistemi europei, permangono alcune caratteristiche autoctone, derivanti dal costituzionalismo degli anni Sessanta e Settanta della Jugoslavia socialista.

Tra queste, le principali sono: l'*actio popularis* con cui permane la possibilità di promuovere il procedimento di verifica della costituzionalità degli atti normativi, legislativi, sublegislativi e l'opportunità di accesso dei singoli alle Corti costituzionali e il controllo di legalità degli atti sublegislativi che si aggiunge al controllo di costituzionalità. Quindi negli Stati dell'ex Jugoslavia e negli altri paesi dell'area, come l'Albania, i costituenti hanno optato per un sistema di giustizia costituzionale specializzato, accentrato e accessibile sia in via principale che in via incidentale.

Ciò evince nella disamina delle Corti costituzionali prese in esame (Corte costituzionale di: Slovenia, Croazia, Serbia e Montenegro nell'Unione e poi come Stati indipendenti, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Kosovo e Albania), anche se, non mancano alcune specifiche caratteristiche proprie, come ad esempio in Slovenia dove è previsto, oltre al controllo di costituzionalità successivo, anche quello di tipo preventivo ma solo a riguardo di un'unica tipologia di atti, ovvero, i Trattati internazionali in corso di ratifica; tale controllo preventivo è previsto anche in Serbia, ove la Corte, su richiesta di un terzo dei membri del Parlamento, procede entro un termine di sette giorni al sindacato di costituzionalità di una legge che è stata approvata, ma ancora non promulgata. Il controllo di costituzionalità, risulta originale rispetto agli altri Stati dell'area anche in Macedonia, in base alla legge sull'ordinamento giudiziario del 1995 nella Repubblica macedone si introduce una sorta di controllo diffuso, ricalcando il modello di giustizia costituzionale di matrice nordamericana. Perciò, quando nel corso di un processo sorge una questione di legittimità costituzionale, il giudice disapplica la legge ritenuta incostituzionale ed applica direttamente la Costituzione. Se però il giudice a quo è impossibilitato ad applicare direttamente la Costituzione, questo sospende il processo da lui condotto e rimette la questione alla Corte costituzionale. Altra caratteristica che differenzia le Corti in esame è la loro composizione. Infatti sono diverse per il numero dei giudici che le compongono, e, soprattutto, si differenziano,

poiché vi sono Corti costituzionali come quella della Bosnia Erzegovina e del Kosovo, che presentano al loro interno giudici internazionali. Per la Bosnia Erzegovina sono tre i giudici internazionali, questi non devono essere né cittadini della Bosnia, né cittadini di altri Stati a questa confinanti e sono nominati dal Presidente della Corte EDU; anche per il Kosovo vi sono tre giudici rappresentanti della comunità internazionale e sono nominati dall'*International Civilian Representative*, previa consultazione con il Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'interazione tra le Corti costituzionali dei paesi dell'ex Jugoslavia e le Corti europee è così verificata attraverso alcune decisioni o sentenze della giurisprudenza di queste Corti.

Infatti, in Slovenia, primo paese tra gli Stati dell'ex Jugoslavia ad entrare nell'Unione europea, la Corte costituzionale, al pari di altre Corti europee già consolidate, ha deciso di sospendere il proprio giudizio fino alla decisione finale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, mediante l'ordinanza U-I-65/13-16, con riguardo alla conformità costituzionale della legge interna che adottava la "*on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC*", meglio nota come "*Data retention directive*". Infatti quest'ultima era stata adita, mediante il meccanismo pregiudiziale, dalla *High Court* irlandese e dalla Corte costituzionale austriaca in merito alla richiesta di interpretazione della Direttiva suddetta. Questa ordinanza della Corte costituzionale slovena mostra una perfetta interazione tra le due Corti, ove i giudici costituzionali sloveni riconoscono il carattere sovranazionale della Corte di Lussemburgo a conferma di quanto esaminato nella tesi, ovvero l'evoluzione sovranazionale dell'Unione Europea, soprattutto da parte degli Stati, come la Slovenia, entrati recentemente nell'Unione.

Altro caso rilevante è quello della Corte costituzionale della Croazia. Nella prima sentenza esaminata, la U-III/3304/2011 del 2013, i giudici costituzionali croati trattano il rapporto tra la giurisprudenza interna e quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, stabilendo l'obbligatorietà di quest'ultima nell'ordinamento croato. Vi è, quindi, un riconoscimento esplicito dell'interazione che intercorre tra la Corte costituzionale e la Corte EDU.

La seconda decisione, o meglio “*PriopČenje*”, adottata dalla Corte costituzionale croata nel 2013, è quella in merito all’ammissibilità di un referendum abrogativo, di iniziativa popolare, volto alla modifica (restrittiva) della definizione di matrimonio nella Costituzione croata, per evitare future evoluzioni dell’istituto verso il riconoscimento dei matrimoni tra le persone dello stesso sesso. La disamina della giurisprudenza della Corte, mostra come su una tematica così delicata e attuale i giudici costituzionali croati hanno interagito con le Corti europee. Infatti la Corte, per arrivare alla decisione ha comparato i vari ordinamenti europei e, soprattutto, l’interpretazione di questi fatta dalla Corte EDU ed, in generale, dalle Corti europee. I giudici croati, solo dopo aver tracciato una esatta disciplina stabilita a livello europeo, o sovranazionale, hanno dichiarato ammissibile il referendum.

Le altre decisioni esaminate, sono quelle della giurisprudenza della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina e del Kosovo. Qui si afferma la giurisprudenza in senso generale, poiché l’interazione è espressamente prevista dalle Carte costituzionali dei due paesi.

Più precisamente, la Costituzione bosniaca attraverso l’art. II (2) afferma che la Convenzione di Roma e i suoi Protocolli sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno, mentre ancora più esplicita è la Costituzione del Kosovo, che ai sensi dell’art. 53 disciplina che i diritti umani e le garanzie fondamentali, così come garantiti dalla Costituzione, devono essere interpretati in base alla giurisprudenza della Corte EDU.

Per la giurisprudenza della Corte costituzionale bosniaca sono state analizzate due decisioni, nella prima, la numero U 8/12 del 2012, la Corte, adita dalla “*Municipal Court in Sarajevo*”, si è espressa in merito alla conformità costituzionale di una legge adottata nel Cantone di Sarajevo che imponeva il pagamento di una tassa per poter ricorrere presso i giudici ordinari. Così la Corte, nel suo ragionamento, ha fatto esplicito riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU in tema di diritto all’equo processo (art. 6 CEDU). Solo, dopo aver stabilito l’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo in materia, i giudici costituzionali bosniaci sono arrivati alla decisione che la Legge del Cantone di Sarajevo, impedendo l’avvio di un processo dinanzi ad un giudice se non si è provveduto a pagare preventivamente la tassa, violi il diritto di accesso alla giustizia e, quindi, al diritto di un equo processo come stabilito dall’art. II (3)e. della Costituzione bosniaca e l’art. 6 CEDU. Questa decisione si evidenzia, anche per l’opinione dissen-

ziente di un giudice della Corte; anche questo nelle motivare la sua opinione, ricorre all'analisi della giurisprudenza della Corte EDU.

Altra decisione è la numero U 9-12 del 2013, in cui il Presidente della “*House of Representatives of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina*” ha richiesto alla Corte costituzionale di verificare la legittimità costituzionale di un articolo della “*Law on the Fundamentals of Social Protection, Protection of Civilian Victims of War and Protection of Families with Children*”. Nello specifico, il ricorrente lamentava nella suddetta legge una discriminazione per gli individui divenuti invalidi dopo il compimento dei 65 anni di età. Così la Corte dopo aver analizzato le disposizioni in materia nelle Carte europee (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei Protocolli a questa allegati; e nella Carta Sociale europea) è passata all'analisi della giurisprudenza della Corte EDU. Grazie a tale interazione con la Corte di Strasburgo, i giudici costituzionali sono andati a rilevare la definizione consolidata di discriminazione e a individuare il momento in cui si verifica una discriminazione. La Corte costituzionale così, giunge alla decisione che l'articolo in esame della “*Law on the Fundamentals of Social Protection, Protection of Civilian Victims of War and Protection of Families with Children*” è discriminatorio in quanto prevede un diverso trattamento, a seconda dell'età, per le persone con disabilità.

Infine l'interazione si riscontra anche nella giurisprudenza della Corte del Kosovo; nel caso num. KI 190/13, i giudici costituzionali hanno proceduto, su richiesta dell'Organizzazione non Governativa, *Ensamble “Shqiponjat e Dukagjinit”*, all'esame di legittimità costituzionale del Documento, con il quale il Sindaco della città di *Gjakova* ha richiesto alla *Directorate for Culture, Youth and Sport*, la risoluzione della controversia per quanto riguarda la sede dove l'organizzazione doveva esibirsi. La Corte costituzionale, nell'esame di ammissibilità del ricorso, in riferimento all'art. 113.7 Cost., osserva che il ricorrente non ha esaurito tutti i mezzi di ricorso (giuridici) interni previsti dalla Costituzione, prima di adire la Corte.

Per arrivare a tali conclusioni i giudici costituzionali si sono basati sulla giurisprudenza della Corte EDU, che nei casi simili a questo è andata a stabilire che come regola generale, un ricorso presso l'*Ombudsperson* (verso il quale, nel caso di specie, la ONG si era rivolta prima di adire la Corte costituzionale) non è considerato ai fini del soddisfacimento del requisito quale l'esaurimento di tutti i mezzi di ricorso interni. In

base a ciò e tenendo conto che ai sensi dell'art. 53 Cost. in materia di rispetto dei diritti umani l'interpretazione deve essere conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, la Corte costituzionale afferma esplicitamente che non vi è alcuna ragione di discostarsi da quanto stabilito dai giudici di Strasburgo.

Infine, il caso num. K1188/13 del 2014, in cui il ricorrente, tale Sig. *Fetije Bajrami-Shala*, adiva la Corte costituzionale, per la revisione costituzionale dei giudizi, adottati dalla Corte Suprema del Kosovo. Con questa decisione la Corte costituzionale, sempre attraverso un'efficace interazione con la giurisprudenza della Corte EDU, ha potuto chiarire il ruolo dei vari gradi di giudizio interni e della stessa Corte costituzionale. Per completezza la Corte nel caso di specie ha dichiarato il ricorso irricevibile.

Il lavoro ha dimostrato che le interazioni tra le Corti costituzionali degli Stati dell'ex Jugoslavia e le Corti europee è un fenomeno esistente ed in costante evoluzione. In cui si evidenzia la volontà da parte dei giudici costituzionali di questi paesi di ricercare, nelle loro decisioni su una determinata materia, un precedente nella giurisprudenza delle Corti sovranazionali europee.

## BIBLIOGRAFIA

ARNE MAVCIC, *The specialities of Slovenia Constitutional review*, in DE VERGOTTINI G. (a cura di), *Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei paesi dell'Europa centro-orientale*, Giappichelli Editore, Torino, 2000

BALDIN SERENA, *Il rilievo giurisprudenziale delle funzioni sussidiarie delle Corti costituzionali in europa centrale e orientale*, *Revista general de derecho público comparado*, 2013

BARIC SANJA, *The Constitutional court of Croatia: its institutional role within the system of government*, in DE VERGOTTINI G. (a cura di), *Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei paesi dell'Europa centro-orientale*, Giappichelli Editore, Torino, 2000

BAZZOCCHI VALENTINA, *Verso l'adesione dell'Unione europea alla CEDU: un negoziato ancora in corso*, Relazione al convegno "Corti nazionali, Corte di Giustizia e Corte europea dei diritti umani: tre livelli di protezione dei diritti fondamentali", Roma, 2011

BEATE RUDOLF, *UN Commission on Human Rights/Un Human Rights Council*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*

BENACCHIO GIAN ANTONIO, *La ex-Jugoslavia, in Corti nazionali e comparazione giuridica*, in FERRARI G. F., GAMBARO A. (a cura di), *Corti nazionali e comparazione giuridica* Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006

BIAGINI ANTONELLO, *Storia dell'Albania contemporanea*, Bompiani Editore (RCS Libri), Milano, 1995

BIANCHINI STEFANO, *Etno-politica e State-Building: il problema controverso dell'efficienza istituzionale in Bosnia-Erzegovina*, in *Scienza & Politica: per una Storia delle Dottrine*, 2005

BULTRINI ANTONIO, *I rapporti fra le Corti nella prospettiva della Corte europea dei diritti umani*, Franco Angeli, Milano, 2011

CALAMO SPECCHIA M., CARLI M., DI PLINIO G., E TONIATTI R., *I Balcani occidentali le costituzioni della transizione*, Giappichelli Editore, Torino, 2008

CAPPUCCIO LAURA, *Le Condizioni costituzionali di adesione all'Unione Europea*, Convegno annuale dell'associazione "Gruppo di Pisa" sul tema "Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali: alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni", Capri, 2005

CAPUSSELLA ANDREA LORENZO, *A critique of Kosovo's Internationalized Constitutional Court*, EURAC research, 2014

CHERUBINI FRANCESCO, *L'Asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, 2012

CITRONI GABRIELLA, *Dalla Dichiarazione di Bogotà al sistema della Convenzione americana sui diritti umani*, in PINESCHI L. (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani*, Giuffrè Editore, Milano, 2006

CONFORTI B. E FOCARELLI C., *Le Nazioni Unite*, CEDAM, Padova, 2010

CUOCOLO LORENZO, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Giuffrè Editore, Milano, 2009

DE VERGOTTINI GIUSEPPE, *Il dialogo transnazionale fra le corti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010

DE VERGOTTINI GIUSEPPE, *Le transizioni Costituzionali*, Il Mulino, Bologna, 1998

DEL VECCHIO ANGELA, *I Tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, Cacucci Editore, Bari, 2011

DICOSOLA MARIA, *Croazia-Corte costituzionale, sentenza n. U-III-3304/2011, 23 gennaio 2013*, [www.iurcomp.it](http://www.iurcomp.it)

DICOSOLA MARIA, *Croazia-PriopČenje n. SuS-1/2013, 14 novembre 2013*, [www.iurcomp.it](http://www.iurcomp.it)

DICOSOLA MARIA, *Le Corti Costituzionali. Composizione, Indipendenza, Legittimazione*, in *Indipendenza delle Corti costituzionali e transizioni democratiche negli Stati dell'ex Jugoslavia*, in M. CALAMO SPECCHIA (a cura di), *Giornate seminari, Bari, Università degli Studi, 25-26 maggio 2011*, Giappichelli Editore, Torino, 2011

DICOSOLA MARIA, *Slovenia-Corte costituzionale, ordinanza num U-I-65/13-16, 26 settembre 2013*, [www.iurcomp.it](http://www.iurcomp.it)

DICOSOLA MARIA, *Stati, nazioni e minoranze. La ex Jugoslavia tra revival etnico e condizionalità europea*, Giuffrè Editore, Milano, 2010

DRAETTA UGO, *Elementi di diritto dell'Unione Europea (Parte istituzionale Ordinamento e struttura dell'Unione Europea)*, Giuffrè Editore, Milano, 2009

FRANCO FERRARI GIUSEPPE, *Rapporti tra giudici costituzionali d'Europa e Corti Europee: dialogo o duplice monologo?*, in FERRARI G.F. (a cura di), *Corti nazionali e Corti Europee*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2006

GORI LUCA, *L'Unione Europea e i Balcani occidentali. La prospettiva europea della regione (1996-2007)*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2007

HARMSSEN ROBERT, *The European Convention on Human Rights after Enlargement*, *The International Journal of Human Rights*, 2001

HÖSCH EDGAR, *Storia dei paesi balcanici. Dalle origini ai nostri giorni*, Einaudi Editore, Torino, 2005

ITZCOVICH GIULIO, *L'integrazione europea tra principi e interessi il dialogo fra giudici tedeschi e corti di giustizia nella "guerra delle banane"*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2004

JOSIPOVIC IVO, *The Western Balkans: New Politics for a New Age*, *Mediterranean Quarterly*, Duke University Press, V. 21, N. 4, pp. 7-18, 2010

KELSEN HANS, *La Giustizia Costituzionale*, Giuffrè Editore, Milano, 1981

KER-LINDSAY JAMES, *Principles and the Partition of Kosovo*, *A Journal of Social Justice*, 23: 228-234

MAFFEI M.C., *I meccanismi di controllo nel sistema africano di tutela dei diritti umani*, in L. Pineschi (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani*, Giuffrè Editore, Milano, 2006

MAZIAU NICOLAS, *Chronique de jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine pour l'année 1999*, in DE VERGOTTINI G. (a cura di), *Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei paesi dell'Europa centro-orientale*, Giappichelli Editore, Torino, 2000

MAZZA MAURO, *La Giustizia costituzionale in europa orientale*, CEDAM, Padova, 1999

MCCAULEY MARTINI, *Stalin e lo stalinismo*, il Mulino, Bologna, 2004

MIGNOLLI ALESSANDRA, *Il progetto di accordo dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: alcuni spunti di riflessione*, in *Studi sull'integrazione europea*, numero 2-3, VII (2012)

MISTÒ MICHELE, *La Giustizia costituzionale nei paesi dell'Europa centro-orientale*, in OLIVETTI M. E GROPPI T. (a cura di), *La giustizia costituzionale in europa*, Giuffrè Editore, Milano, 2003

MONTALBETTI DARIO, *L'organizzazione costituzionale della Jugoslavia 1918-1992*, in CERMEL M. (a cura di), *La transizione alla democrazia di Serbia e Montenegro. La Costituzione della Repubblica federale di Jugoslavia 1992-2002*, Marsilio Editore, Venezia, 2002

MONTANARI L., WOELK J., TONIATTI R., *Il pluralismo nella transizione costituzionale dei balcani diritti e garanzie*, Università di Trento (Quaderni Dip.scienze giuridiche), 2010

MONTANARI LAURA, *La tutela dei diritti in Bosnia ed Erzegovina: il complesso rapporto tra camera dei diritti umani, Corte costituzionale e Corte di strasburgo*, in FERRARI G. F. (a cura di) *Corti nazionali e Corti Europee*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006

MORBIDELLI G., PEGORARO L., REPOSO A., VOLPI M., *Diritto Pubblico Comparato*, Giappichelli Editore, Torino, 2012

NIKOLIC PAVLE, *I sistemi costituzionali dei nuovi stati dell'ex-jugoslavia*, Giappichelli Editore, Torino, 2002

PERFETTI FRANCESCO, *Feluche d'Italia, diplomazia e identità nazionale*, Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 2012

PIŠTAN ČARNA, *I sistemi di Giustizia costituzionale nei paesi dell'europa centro-orientale e dell'area post-sovietica*, in MEZZETTI L. (a cura di), *Sistemi e modelli di Giustizia costituzionale*, CEDAM, Padova, 2011

PIŠTAN ČARNA, *La Giustizia costituzionale nell'europa centro-orientale: le esperienze di Croazia, Slovenia, Polonia e Ungheria*, in MEZZETTI L. (a cura di), *Sistemi e modelli di Giustizia costituzionale*, CEDAM, Padova, 2009

POLI LUDOVICA, *La responsabilità di proteggere e il ruolo delle organizzazioni internazionali regionali, nuove prospettive dal continente africano*, Edizioni scientifiche Italiane, Napoli, 2011

POLLICINO ORESTE, *Allargamento dell'Europa a est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee*, Giuffrè Editore, Milano, 2010

RINALDI FIORAVANTE, *L'efficacia dei contrappesi negli istituti di razionalizzazione della forma di governo Jugoslava*, in CERMEL M. (a cura di), *La transizione alla democrazia di Serbia e Montenegro. La Costituzione della Repubblica federale di Jugoslavia 1992-2002*, Marsilio Editore, Venezia, 2002

RINALDI MASSIMO, *Profili storici e Giuridici della forma di stato della Repubblica Federale di Jugoslavia*, in CERMEL M. (a cura di), *La transizione alla democrazia di Serbia e Montenegro. La Costituzione della Repubblica federale di Jugoslavia 1992-2002*, Marsilio Editore, Venezia, 2002

ROMANO ANDREA, *Lo Stalinismo*, Mondadori Editore, Milano, 2002

ROSSI ERNESTO E SPINELLI ALTERIO, *Manifesto di Ventotene, 29/08/1943*

RUGGERI ANTONIO, *"Dialogo" tra le Corti e tecniche decisorie, a tutela dei diritti fondamentali*

SABBATUCCI G., VIDOTTO V., *Storia contemporanea. Il novecento*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2009

SCHÜTZE, R. *European Constitutional law*, Cambridge University Press, 2012

SHKARICH SVETOMIR, *Constitutional court of the Republic of Macedonia*, in DE VERGOTTINI G. (a cura di), *Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei paesi dell'Europa centro-orientale*, Giappichelli Editore, Torino 2000

STAIANO FULVIA, *Diritto dei minori Rom all'istruzione in condizione di non discriminazione: il caso Oršuš e altri c. Croazia*, Franco Angeli, Milano, 2011

SUBOTIC JELENA, *Europe is a State of Mind: Identity and Europeanization in the Balkans*, *International Studies Quarterly*, 55, 2011

TANZARELLA PALMINA, *Gli effetti delle decisioni delle Corti dei: Europa e America a confronto*, Quaderni Costituzionali, 2009

VILLANI UGO, *Dalla dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Cacucci Editore, Bari, 2012

VILLANI UGO, *I "controlimiti" nei rapporti tra diritto comunitario e diritto italiano*, intervento al seminario di studio su "diritto comunitario e diritto interno" organizzato dalla Corte costituzionale, Roma, 2007

WOLFGANG KOETH, *The serbia- Kosovo Agreement on Kosovo's Regional Representation and the "Feasibility Study": A Breakthrough in EU- Kosovo Relations?*, *European Foreign Affairs Review* 18, no. 1, 2013

## TESTI NORMATIVI

2200 (XXI), 16 Dec. 1966, *International Covenant on economic, social and cultural rights; International Covenant on civil and political rights and optional Protocol to the International*

A/RES/217(III) A, 10 Dec. 1948, *Universal Declaration of Human Rights African (Banjul) Charter on human and peoples' rights*

*Amendements I to XVI to the Constitution of Montenegro*, 31/07/2013

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

*Charter of the United Nations*

Consiglio Europeo di Salonicco 19-20/06/2003, Conclusioni della Presidenza 11638/03

*Constitution of the Republic of Albania, Text approved by referendum on 22/11/1998 and amended on 13/01/2007*

*Constitution of the Republic of Kosovo (with amendments I-XXIII), Pristina, October 2013*

*Constitutional Act on the Constitutional Court of the Republic of Croatia, "Narodne novine" (Gazzetta Ufficiale), No. 99/99 of September 29, 1999*

*Constitutional Law no. 7561 of 29 April 1992 "On an addendum to Law no. 7491 of 29 April 1991 On the main constitutional provisions", Albania*

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e Protocolli nn. 11 14; Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12 e 13

Costituzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

Costituzione dell'Unione statale della Serbia e Montenegro, 04/02/2003

Costituzione della Bosnia Erzegovina: *Annex 4, Consitution*, in *The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina*

Costituzione della Repubblica albanese 1991

Costituzione della Repubblica di Croazia, *Narodne novine* (Gazzetta Ufficiale), no. 56/90, 135/97, 8/98 – *consolidated text*, 113/2000, 124/2000 – *consolidated text*, 28/2001, 41/2001 – *consolidated text*, 55/2001 – *correction*, and the *Amendments to the Constitution of the Republic of Croatia published in Narodne novine*, no. 76/2010

Costituzione della Repubblica di Macedonia, 17/11/1991

Costituzione della Repubblica di Montenegro, "*Official Gazette of Montenegro*" (Gazzetta Ufficiale), SU-SK no. 01-523/8, 19/10/2007

Costituzione della Repubblica di Serbia, "*Službeni glasnik RS*" (Gazzetta Ufficiale), Num. 98/2006

Costituzione della Repubblica di Slovenia, *Official Gazette of the Republic of Slovenia*, RS Nos. 33/91-I, 42/97,66/2000, 24/03,69/ 04,68, e 47/13

Costituzione della Repubblica Federale di Jugoslavia del 1963

Costituzione delle Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia del 1974

*Decision on admissibility and merits, case no. U 8/12, Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, 23/11/2012*

*Decision on admissibility and merits, case no. U 9/12, Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, 30/01/2013*

*Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789*

*Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC*

Electronic Communications Act, 15/01/2013 (Slovenia)

*Final Report to the CDDH, Fifth negotiation meeting between the cddh ad hoc negotiation group and the european commission on the accession of the european union to the european convention on human rights, Strasburgo 3-5/04/2013*

Law No. 03/L-121, *on the Constitutional Court of the Republic of Kosovo* (Legge sulla Corte Costituzionale), 16/12/2008

Law Nr. 8373, “*On the organization and operation of the Constitutional Court of the Republic of Albania*”, 15/07/1998

*Law On the organization and functioning of the Constitutional Court of the Republic of Albania, Assembly of the Republic of Albania, 10/02/2010*

Legge sulla Corte costituzionale (Montenegro), “*Official Gazette of Montenegro*” (Gazzetta Ufficiale), No. 64/2008, 27/10/2008

Legge sulla Corte costituzionale (Serbia), “*Službeni glasnik RS*” (Gazzetta Ufficiale), No.109/07 of 28 November 2007, 99/11 of 27 December 2011 and 18/13 (CC) of 26 February 2013

Legge sulla Corte Costituzionale, *Official Gazette of the Republic of Slovenia*, NO. 64/07 – official consolidated text and 109/12

*Progress Report on Albania, European Commission – MEMO/13/888, 16/10/2013*

*Progress Report on Bosnia and Herzegovina, European Commission – MEMO/13/889, 16/10/2013*

*Progress Report on Kosovo, European Commission - MEMO/13/892, 16/10/2013*

*Progress Report on Montenegro, European Commission - MEMO/13/893, 16/10/2013*

*Progress Report on Serbia, European Commission - MEMO/13/894, 16/10/2013*

*Progress Report on the former Yugoslav Republic of Macedonia, European Commission – MEMO/13/890, 16/10/2013*

*Regulation no.2001/9, Constitutional framework for provisional self-government in Kosovo, 15/05/2001*

*Resolution 1244, Security Council UN, 10/06/1999*

*Resolution 817, Security Council UN, 07/04/1993*

*Resolution on inadmissibility (Corte cost. Kosovo), Case No. KI190/13, Ref. No.: RKs74/14, Prishtina, 28/04/2014; Supporting document of the Mayor of the Municipality of Gjakova, Pal Lekaj, 08/11/2011*

*Resolution on inadmissibility (Corte cost. Kosovo), Case No. K1188/13, Ref.no.: RKS73/ 14, Prishtina, 10/03/2014, Constitutional review of the Judgment Rev. no. 181/2013, of 9 July 2013, and Judgment Rev. no. 48/2003, of 11 September 2003, of the Supreme Court*

*Rules of Procedure (Kosovo), no. 126-3, 17/06/2013*

*Rules of procedure of the Constitutional Court of the Republic of Macedonia, no. 394/92, 09/11/1992*

*Rules of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, sitting in plenary session held on 23/07/2005*

Sentenza nella cause riunite C-293/12 e C-594/12 *Digital Rights Ireland e Seitlinger e a., La Corte di giustizia dichiara invalida la direttiva sulla conservazione dei dati*, Lussemburgo 08/04/2014

Sentenza *Sejdić-Finci*, Corte europea dei diritti dell'uomo, 22/12/2009

Statuto del Consiglio d'Europa

SuS-1/2013, *The Constitutional Court of the Republic of Croatia, Zagreb*, 14/11/2013

*The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina*

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

Trattato sull'Unione Europea

U-I-65/13-16, Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia, 26/09/2013

U-III-3304/2011, *The Constitutional Court of the Republic of Croatia, Zagreb*, 23/01/2013

*Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi* (Slovenia), Legge sul Referendum e Iniziativa Popolare

## **ARTICOLI DI STAMPA**

“*Albania Boat people all'arrembaggio*”, La Stampa, 05/03/1991

“*Continua il drammatico esodo degli albanesi verso l'italia; ad Otranto è arrivata un'altra motonave*”, *Scappano per sfuggire alla guerra civile*, La Stampa Sera, 04/03/1991

“*Croatians back same-sex marriage ban in referendum*”, BBC News 02/12/2013

“*Croatians vote against gay marriage*”, The Economist, 05/12/2013

“*L'esercito blocca i porti albanesi*”, La Repubblica 08/03/1991

“La grande fuga dall'est è appena cominciata”, La Repubblica, 14/03/1991

## SITOGRAFIA

African Commission on Human and Peoples' Rights: [www.achpr.org](http://www.achpr.org)

Albania Constitutional Court: [www.gjk.gov.al](http://www.gjk.gov.al)

Bosnia and Herzegovina Constitutional Court: [www.ccbh.ba](http://www.ccbh.ba)

Consiglio d'Europa: [www.coe.int](http://www.coe.int)

[conventions.coe.int](http://conventions.coe.int)

Corte di giustizia dell'Unione Europea: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

Croatia Constitutional Court: [www.usud.hr](http://www.usud.hr)

Diritti Umani in Italia: [www.duitbase.it](http://www.duitbase.it)

[e-justice.europa.eu](http://e-justice.europa.eu)

*EURAC Research*: [www.eurac.edu](http://www.eurac.edu)

[eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)

European Court of Human Right: [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

Former Yugoslavian Republic of Macedonia Constitutional Court:  
[www.ustavensud.mk](http://www.ustavensud.mk)

IURCOMP: [www.iurcomp.it](http://www.iurcomp.it)

Kosovo Constitutional Court: [www.gjk-ks.org](http://www.gjk-ks.org)

Montenegro Constitutional Court: [www.ustavnisud.me](http://www.ustavnisud.me)

Office of the High Commissioner for Human Right: [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org)

*Osservatorio Balcani e Caucaso*: [www.balcanicaucaso.org](http://www.balcanicaucaso.org)

Serbia Constitutional Court: [www.ustavni.sud.rs](http://www.ustavni.sud.rs)

Slovenia Constitutional Court: [www.us-rs.si](http://www.us-rs.si)

Unione Europea: [europa.eu](http://europa.eu)

United Nations: [www.un.org](http://www.un.org)

Venice Commission, Council of Europe: [www.venice.coe.int](http://www.venice.coe.int)

[www.bbc.com](http://www.bbc.com)

[www.brckosupervizija.ba](http://www.brckosupervizija.ba)

[www.cnj.it](http://www.cnj.it)

[www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it)

[www.eunews.it](http://www.eunews.it)

[www.europeanrights.eu](http://www.europeanrights.eu)

[www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)

[www.hrc.ba](http://www.hrc.ba)

[www.icty.org](http://www.icty.org)

[www.internazionale.it](http://www.internazionale.it)

[www.jstor.org](http://www.jstor.org)

[www.treccani.it](http://www.treccani.it)

